



Servizio Legale e Contenzioso

**LEX FOR ARNAS**



***L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania***

2<sup>a</sup> edizione, Gennaio 2025

**SOMMARIO**

**PUBBLICO IMPIEGO**

**Concorsi pubblici: non viola la privacy la pubblicazione dei dati identificativi dei vincitori.  
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30030 pubblicata il 21 novembre 2024)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica) .....2-4

**ACCESSO AGLI ATTI DI GARA**

**Legittimo l'accesso agli atti di gara richiesto ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90 ove sia stato allegato un interesse difensivo.  
(TAR Lazio – sentenza n. 1061 pubblicata in data 20.01.2025)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi) .....4-6

**APPALTI PUBBLICI**

**Servizio di vigilanza antincendio per l'eliporto ospedaliero sopraelevato e giudizio finale di non equivalenza del CCNL.  
(ANAC, Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025)**

Il commento (a cura dell'Avv. Carmelo Ferrara) .....7-9



## L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

### **PUBBLICO IMPIEGO**

#### **Concorsi pubblici: non viola la privacy la pubblicazione dei dati identificativi dei vincitori.**

**(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30030 pubblicata il 21 novembre 2024)**

*“La pubblicazione dei dati identificativi dei vincitori (posizione, nominativo e punteggio conseguito), in quanto funzionali a rendere noti gli esiti della procedura concorsuale, integra un adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e non viola la privacy”.*

Con l'Ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, si è pronunciata sul delicato tema del contenimento, nell'ambito dei concorsi pubblici, tra tutela dei dati personali particolari (ex sensibili) e principio di trasparenza amministrativa.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso con cui il ricorrente lamentava che l'Amministrazione, nel pubblicare sul proprio sito internet istituzionale la graduatoria definitiva di una procedura di concorso, aveva illegittimamente diffuso propri dati personali allora qualificati come “sensibili” (oggi rinominati dati “particolari” dall'art. 9 del Regolamento 2016/679 - GDPR) e dunque violato la disciplina in materia di *privacy*.

L'assunto illegittimo trattamento di dati personali era stato denunciato con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente riferito a una sua condizione di disabilità che, secondo la ricostruzione operata nel ricorso, poteva essere desunta dal raffronto tra i dati riportati nella graduatoria definitiva (recante la posizione, il nominativo ed il punteggio dei candidati) e la disciplina contenuta del bando di concorso.

L'intero ricorso poggiava dunque sulla tesi secondo cui, “la pubblicazione del nominativo associato al punteggio maggiore ottenuto dal candidato per effetto di una disabilità rende conoscibile lo stato di salute del medesimo”.

L'Ordinanza in commento deve essere inquadrata in un contesto giuridico risalente al 2014, cioè in un periodo antecedente la diretta applicabilità del GDPR (25 maggio 2018).

All'epoca la principale fonte di riferimento in materia di *privacy*, nell'ordinamento italiano, si rinveniva nella previgente versione del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), che non contemplava le modifiche poi apportate dal d.lgs. n. 101/2018 in attuazione della normativa europea ovvero del GDPR.

Nel quadro giuridico vigente, la categoria dei dati sensibili ha mutato denominazione in **dati particolari**, la cui disciplina si rinviene oggi nell'art. 9 GDPR. Tale disposizione vieta, in linea di principio, il trattamento di quei dati personali che “rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” (par. 1).

Nel quadro giuridico di riferimento, da considerare ai fini dell'Ordinanza in commento, va poi collocata anche la vigente disciplina in materia di **trasparenza delle operazioni concorsuali**, discendente da un principio di rilevanza costituzionale (art. 97) che sottende dunque una **finalità di interesse pubblico**.

La fonte di riferimento è il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 15 (nella versione *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in



## *L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania*

esame), co. 5 e 6 bis, prescriveva la pubblicazione delle "graduatorie dei vincitori di concorso".

A conferma di tale onere gravante sulle P.A., l'art. 19 d.lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza), stabilisce tutt'oggi che "sono oggetto di pubblicazione: 1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione; 2. i criteri di valutazione della Commissione; 3. le tracce delle prove scritte. 4. le tracce delle altre prove selettive; 5. le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori". Per completezza espositiva, occorre precisare che il D.P.R. n. 487/1994 è stato modificato in modo rilevante dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, che – oltre ad abrogare i menzionati co. 5 e 6 bis dell'art. 15 – ha novellato l'art. 7. Il vigente co. 5 di detta disposizione prescrive **oggi la pubblicazione non solo delle graduatorie definitive, ma (anche) degli esiti delle prove intermedie**, atteso che "Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso".

Con l'Ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto che:

a) **la graduatoria in questione "non conteneva alcun riferimento alle informazioni sensibili dei partecipanti alla procedura concorsuale"**, bensì soltanto il nome ed il punteggio ottenuto;

b) **eventuali informazioni di natura sensibile** (nella specie relative a condizioni di disabilità) **potevano emergere solo "dall'ipotetico raffronto tra il bando e la graduatoria"**.

Sulla base di tali motivazioni la Suprema Corte ha dunque escluso ogni violazione della normativa allora vigente in materia di dati personali sensibili, al contempo affermando che:

a) la pubblicazione di informazioni basilari relative ai vincitori (i.e. nome, punteggio e posizione in graduatoria) "era indispensabile per la trasparenza delle operazioni concorsuali e dunque per il perseguimento di finalità di interesse pubblico (art. 97)" e per la realizzazione di un principio che rappresenta il "fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale "casa di vetro" improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali";

b) l'essere inferibile "lo stato di salute da un 'ipotetico' confronto tra l'unico punteggio attribuito in graduatoria ed i punteggi partitari indicati nel bando non era elemento tale da giustificare l'oscuramento dei nominativi", sacrificando il fondamentale principio di trasparenza.

La riscontrata legittimità dell'agire amministrativo ha comportato il rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, stante l'assenza di qualsivoglia violazione, da parte della P.A. resistente, della previgente disciplina in materia di trattamento dati personali sensibili.

L'Ordinanza in commento, ancorché fondata su un quadro giuridico diverso da quello odierno, si colloca nel solco dell'annoso problema del temperamento tra riservatezza ed esigenze di trasparenza amministrativa. Si tratta di un **tema su cui si è di recente espressa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 525 del 15 novembre 2023**, resa all'esito di un procedimento di vigilanza avviato,



## *L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania*

previa segnalazione di un privato, ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 n. 525".

In particolare l'ANAC, nel menzionare un parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (n. 83 del 23 marzo 2023) a conferma della centralità degli obblighi di trasparenza che "trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo", **ha escluso che la P.A. possa pubblicare i codici numerici ID in sostituzione dei nominativi dei candidati vincitori/idonei di concorsi pubblici.** Si tratta, infatti, di una prassi illegittima e non conforme alla vigente normativa in materia di trasparenza, tale da imporre un immediato intervento rimediante da parte dell'Amministrazione e, in mancanza, la comminazione di sanzioni ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 33/2023.

Tutto quanto osservato sin qui conferma **che la pubblicazione dei soli elementi identificativi di vincitori/idonei di una procedura concorsuale pubblica, nonché il relativo "trattamento" dei dati personali, risponde alla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, configurandosi quale atto autorizzato "a monte" dal legislatore.**

Ciò risulta ancor più evidente alla luce delle modifiche apportate al D.P.R. n. 487/1994 dal D.P.R. n. 82/2023. Con detta novella il legislatore ha infatti esteso l'**obbligo di pubblicazione** – già previsto per le graduatorie definitive delle procedure concorsuali – **anche ai risultati delle prove intermedie.**

***Autore:** Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".*



## ***L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania***

### **ACCESSO AGLI ATTI DI GARA**

**Legittimo l'accesso agli atti di gara richiesto ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90 ove sia stato allegato un interesse difensivo.**

**(TAR Lazio – sentenza n. 1061 pubblicata in data 20.01.2025)**

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato sul corretto bilanciamento del diritto di accesso difensivo agli atti di gara con il contrapposto diritto alla riservatezza dei dati e dei documenti.

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso promosso da una società avverso il diniego parziale del Comune di Fiumicino alla richiesta di accesso, presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n. 241/90 *“di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta dai concorrenti e di tutti gli atti e i documenti acquisiti dalla Stazione appaltante in sede di controllo del possesso dei requisiti di partecipazione”* relativa alla procedura di affidamento in concessione dell'area demaniale marittima per finalità turistico ricreative.

L'istanza di accesso difensivo era stata presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 22 e ss. della l.241/90, che aveva partecipato alla procedura di gara, e che, risultando terza classificata, aveva necessità di acquisire i documenti per curare e difendere i propri interessi in giudizio.

Il Comune negava l'accesso di parte dei documenti qualificando erroneamente l'istanza come diritto di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013 senza indicare le ragioni ostative all'accesso.

Il Tribunale Amministrativo con la pronuncia in esame ha accolto il ricorso promosso dalla società ricorrente, ritenendolo fondato in

quanto trattasi di istanza presentata da soggetto partecipante alla procedura di gara con cui si chiede la documentazione per la manifestata necessità di difendere in giudizio i propri interessi.

Ed invero, i Giudici Amministrativi hanno evidenziato come l'istanza debba essere espressamente qualificata ai sensi dell'art. 22 e ss legge n. 241/90 in quanto presentata *“non da un qualunque cittadino, ma dal titolare di una posizione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali ha chiesto l'accesso, il cui interesse concreto, diretto ed attuale è evidenziato dalla posizione che vanta in una graduatoria nella quale si è visto sopravanzato dai concorrenti le cui offerte tecniche è interessato a conoscere per valutare la legittimità dell'attribuzione del punteggio ad esse conferito”*.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di diniego parziale adottato dal Comune sulla base dell'errato inquadramento della suddetta istanza nell'ambito della disciplina dell'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, come tale, inidoneo a negare l'accesso richiesto ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90 ove sia stato allegato un interesse difensivo.

Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso, i Giudici Amministrativi si soffermano sulla fondamentale distinzione tra le due diverse forme di accesso:

- *“nel caso di accesso civico generalizzato il legislatore non ha previsto alcuna specifica tutela per il diritto di difesa, che invece opera nel caso di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, e ciò in quanto l'accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque senza previa dimostrazione della sussistenza di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la*



## ***L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania***

*tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione in tal senso della richiesta, allo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013".*

Conseguentemente diverse sono anche le tecniche di bilanciamento degli interessi contrapposti (diritto alla riservatezza dei dati e dei documenti) che giustificano l'esclusione della possibilità di accesso:

- per quanto riguarda **l'accesso ai documenti amministrativi (ex lege n. 241 del 1990)**, il legislatore ha preventivamente individuato – in modo preciso – le categorie di atti ad esso sottratte (sia mediante espressa previsione di legge, sia rinviando a specifiche fonti regolamentari di attuazione dettaglio);

- per quanto riguarda, invece, la disciplina **dell'accesso generalizzato** non vi sono prescrizioni puntuali, bensì vengono individuate dal legislatore delle categorie di interessi, pubblici (art.5-bis, comma primo, d.lgs. n. 33 del 2013) e privati (art. 5-bis, comma 2) in presenza dei quali il diritto di accesso può a priori essere negato (fermi comunque i casi di divieto assoluto, ex art. 5-bis, comma 3) e rinvia ad un atto amministrativo non vincolante (le linee-guida Anac) per ulteriormente precisare l'ambito operativo dei limiti e delle esclusioni dell'accesso civico generalizzato.

Orbene, in materia di appalti pubblici neanche la specifica disciplina dettata dall'art. 35 del d.lgs. n.36/2023, in ordine a documenti contenenti "*segreti commerciali e industriali*", consentirebbe di negare l'accesso a fini difensivi, tanto più, come nel caso di specie, in mancanza di "*motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente*" circa l'esistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali.

Ed invero, costituisce ormai orientamento giurisprudenziale costante quello secondo cui, **è da ritenersi prevalente l'accesso agli atti di gara ai fini difensivi, sul contrapposto diritto alla riservatezza dei documenti contenenti "segreti**

**commerciali e industriali" delle controinteressate.**

Per tutto quanto sopra esposto, con la sentenza in commento i Giudici hanno dunque annullato il provvedimento di diniego all'accesso alle offerte tecniche delle contro interessate adottato dal Comune, giacché del tutto illegittimo per erroneità del presupposto di diritto e ordinato all'Amministrazione l'ostensione dei documenti richiesti dalla società ricorrente.

***Autore: Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".***



## L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

### **APPALTI PUBBLICI**

#### **Servizio di vigilanza antincendio per l'eliporto ospedaliero sopraelevato e giudizio finale di non equivalenza del CCNL. (ANAC, Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025)**

*“In una procedura di gara avente a oggetto il servizio di vigilanza antincendio per l'eliporto ospedaliero sopraelevato, il giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall'operatore con il CCNL indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall'Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità”.*

Con la delibera in commento l'ANAC si è pronunciata sulla contestazione proposta dall'istante avverso la sua esclusione dalla procedura di gara a causa dell'anomalia dell'offerta (ex art. 110, co.1, d.lgs. 36/2023), poiché la stazione appaltante (Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano), all'esito della procedura per la valutazione della congruità dell'offerta e per la verifica dell'equivalenza dei CCNL, svolta dal RUP, ha ritenuto che il CCNL ANISA indicato dall'istante non fosse equivalente al CCNL ANGAF indicato nel disciplinare di gara.

In particolare, l'istante riteneva di aver dimostrato l'equivalenza retributiva tra i due CCNL con appositi chiarimenti, confermata dallo stesso RUP che nella relazione riconosceva l'equiparazione retributiva formale tra i due CCNL e l'esistenza di un utile d'impresa, affermando la congruità sostanziale dell'offerta.

Sicché, l'istante contestava l'esclusione disposta dal RUP ritenendo che la non equivalenza dei due CCNL sia stata decisa, non a causa di differenze sostanziali delle “componenti fisse della

retribuzione globale annua” o per le “componenti normative” degli stessi, bensì per un'erronea valutazione di alcuni elementi specifici (monte orario, maggiorazione per orario notturno e straordinario, costo del lavoro maggiorato).

Secondo l'istante, dunque, entrambi i CCNL in esame avrebbero potuto essere applicati allo specifico servizio oggetto di gara, in conformità alle richiamate indicazioni dell'Autorità, di cui alla Relazione illustrativa al Bando tipo ANAC n.1/2023 (“ambito di applicazione”), confermate dalle indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di cui alla Circolare n.2/dd 28.07.2020.

Tanto premesso, è stato chiesto parere all'Autorità sull'equivalenza retributiva tra il CCNL ANISA e il CCNL ANGAF, per essere l'istante riammesso alla procedura e aggiudicarsi l'appalto.

Esaminata la vicenda, l'ANAC afferma innanzitutto che la questione controversa, sottoposta al proprio esame, riguarda se, a fronte della parità di retribuzione globale annua tra il CCNL indicato dalla S.A. e quello indicato dall'istante nell'offerta, il giudizio di non equivalenza possa riguardare anche trattamenti deteriori previsti dal CCNL indicato dall'istante in relazione a specifiche indennità.

Viene dunque richiamata la relazione illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 (approvato con delibera n. 309 del 27.06.2023), e in particolare il punto 7 che nel caso di utilizzo di un diverso CCNL prevede quanto segue: «Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici, gli OE che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla



## ***L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania***

stazione appaltante. In tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'articolo 110, sia per la parte economica che normativa. [...] Premesso che sono rari i casi in cui due contratti presentano esattamente lo stesso articolato, si ritiene che, la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili. [...] La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. Si suggerisce di effettuare dapprima la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste. Quanto alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sono presi a riferimento i parametri relativi a:

- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;

- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, si evidenzia che la richiamata Circolare dell'INL [Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 2 del 28.07.2020, N.d.R] individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro. Pertanto, considerato che l'elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri».

L'Autorità richiama altresì il parere di precontenzioso dell'Autorità, delibera n. 392 del 30.07.2024, che prevede che la SA «non può pretendere l'applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma è tenuta a verificare che l'aggiudicatario, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca al personale impiegato nell'appalto tutele equiparabili, con la precisazione che la





## ***L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania***

*valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. In relazione alla valutazione dell'equivalenza delle tutele economiche, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che il CCNL indicato dal concorrente garantisca lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL indicato nel bando, in relazione alle componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste, pena l'esclusione dalla procedura di gara».*

Secondo l'Autorità, dunque, la S.A., in conformità alle indicazioni dell'Autorità, ha ritenuto che il giudizio di non equivalenza tra i due CCNL in esame, a fronte della parità di retribuzione globale annua tra il CCNL ANGAF indicato dalla S.A. e quello ANISE indicato dall'istante nell'offerta, possa riguardare anche trattamenti deteriori in relazione a specifiche indennità, previsti dal CCNL indicato dall'istante.

L'ANAC rileva infatti come nella memoria la S.A. abbia anche rappresentato che neppure sussiste l'equivalenza delle tutele normative tra i due CCNL, in quanto è stato superato il limite dello scostamento massimo di n. 2 voci, come indicato dall'Autorità (il CCNL ANISA risulta peggiorativo per 7 voci rispetto alle 13 voci esaminate).

Per altro verso, l'ANAC evidenzia come la S.A. abbia inoltre sottolineato che nell'asseverazione del costo del lavoro, prodotta nell'ambito della verifica di anomalia delle offerte, è emerso come, tanto per il dipendente di livello "D" ordinario, quanto per il livello D-H24, il costo medio orario è inferiore rispetto a quello previsto per il VI livello del CCNL ANGAF.

Infine, l'ANAC richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità che rimette alla **discrezionalità della S.A. la verifica delle offerte presentate, ivi inclusa la valutazione di congruità dell'offerta. Ed infatti, si tratta di un tipico potere tecnico-discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale salvo il caso di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.**

Pertanto, sulla base della approfondita istruttoria condotta dalla stazione appaltante e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'ANAC ha ritenuto di non poter svolgere nel caso sottoposto al suo esame un'autonoma valutazione dell'anomalia e di censurare la scelta dell'Amministrazione la quale – come detto – è censurabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti o per chiara incongruità dell'offerta dell'aggiudicatario.

Al contrario, la condotta tenuta dalla SA nel caso in esame, secondo l'ANAC, non è risultata affetta da tali vizi, bensì conforme alla normativa di settore e perciò non sindacabile dall'Autorità.

**Autore:** *Avv. Carmelo Ferrara – Dirigente Responsabile Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi.*